

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita senza finalità di lucro una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Karibu ONLUS", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale a Milano in Via Antonio banfi, 5.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. La durata dell'associazione è fissata al 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento.

L'associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.1) La sede sociale costituisce anche il domicilio dell'Associazione. Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'Associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

Art. 2 - Scopi

Costituisce oggetto e finalità dell'associazione il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale. In particolare l'as-

sociazione svolgerà la propria attività istituzionale nei seguenti settori previsti dall'articolo 10 lettera a) del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460:

- a) beneficenza;
- b) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- c) formazione.

2.1) L'Associazione ha lo scopo di sensibilizzare, informare e promuovere interessi verso i paesi in via di sviluppo. L'associazione potrà svolgere in particolare le seguenti attività:

- l'aiuto alle persone emarginate, abbandonate, povere e particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale.;
- la promozione ed il finanziamento, sia con fondi propri che con quelli di terzi di iniziative finalizzate a risolvere i problemi delle persone svantaggiate di cui sopra in tutti i paesi denominati sottosviluppati in generale;
- la raccolta di fondi da destinare alle strutture riconosciute che operano nell'ambito della cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo in paesi del terzo Mondo con particolare attenzione alle zone dell'Africa;
- l'educazione allo sviluppo anche attraverso l'organizzazione di seminari, dibattiti, congressi, mostre, incontri, iniziative editoriali sempre in conformità con le finalità istituzionali.

2.2) L'associazione può aderire o comunque collaborare con altre associazioni od Enti per il perseguimento delle finalità indicate

nel presente articolo.

2.3) L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

2.4) L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di Onlus

Art. 3 - Associati

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

L'ammissione degli associati decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso alle autorità amministrative, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell'Assemblea dei soci e delle autorità am-

ministrative sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 20 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- fondo di dotazione versato in fase di costituzione dai soci;
- quote associative annuali versate dai soci.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative,
- b) rendite patrimoniali,
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pub-

bliche che private,

d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;

f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione.

Art. 7 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni

associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente,
- Il Consiglio di Amministrazione,
- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Segretario

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei garanti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita agli interessati mediante lettera raccomandata , fax od e-mail recapitata al domicilio degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; la convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo in cui si terrà. In tale avviso potrà essere indicata anche la data di seconda convocazione, che può comunque essere fissata anche per il

giorno successivo a quello in cui è fissata la prima convocazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Comitato direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;
- eleggere il Collegio dei probiviri, se previsto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. Le delibere dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione sono prese con

la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni possono essere assunte con la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio tanto in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione ..

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggi-

bili.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- eleggere il presidente dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'esclusione e la decadenza dalla qualità di socio;
- acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; concedere fidejussioni e altre malleverie;

- trattare con le autorità governative e amministrative per il regolare e buon andamento dell'attività oggetto dello scopo sociale.

10.1) Il Consiglio può delegare la totalità o parte dei suoi poteri di amministrazione al suo Presidente o ad uno o più dei suoi membri, anche attribuendo a ciascuno di essi la responsabilità di specifiche attività gestite dall'Associazione.

10.2) Il Consiglio di amministrazione è presieduto da un Presidente nominato dall'Assemblea. Il presidente deve coordinare l'attività del Consiglio e sovrintendere all'intera gestione amministrativa ed economica dell'ente.

10.3) Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi

amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13 - Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizioni del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail firmato dal Presidente e contenente l'or-

dine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 14 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal segretario e sarà conservato nei libri sociali dell'Associazione.

Art.15 - Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea mentre nella seduta di insediamento il Consiglio nomina il Vice Presidente dell'Ente ed il segretario.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione.

Art. 16 - Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo.

tivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.17 - Collegio dei revisori

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione.

Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di revisore potrà essere retribuito per volontà espressa dall'Assemblea, altrimenti la carica è da intendersi gratuita fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 18 - Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 19 - Modifica statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

F.TO: SALVATORE FABRIZIO, MARTINO FABRIZIO, ALESSANDRA LIMONTA, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..

Certifico io sottoscritto Fabrizio Pantani notaio in Arezzo, che la presente copia, composta di tre fogli, è conforme all'originale atto, comprensivo del suo allegato lettera A, firmato a norma di legge.

Arezzo,